



Condizioni Generali di Acquisto
di SMA Italia S.r.l.
Aggiornamento: aprile 2021

I. Regole generali

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (qui di seguito solo CGA) si applicano a tutti contratti conclusi da SMA Italia S.r.l. (di seguito solo "SMA") con un fornitore (qui di seguito definito "Fornitore", al quale ci si riferirà, insieme con SMA, come alle "Parti" mentre a ciascuno di essi ci si riferirà come a una "Parte") relativo a qualsiasi fornitura o servizio offerti dal Fornitore a SMA. Si applicano anche a qualsiasi futura fornitura o servizio offerti dal Fornitore a SMA e a ordini che SMA effettua presso il Fornitore, anche allorché l'applicazione delle presenti CGA non sia stata espressamente concordata, a meno che nel singolo caso non se ne sia specificamente esclusa l'applicazione.

2. Le condizioni generali del Fornitore si applicano soltanto se SMA vi ha acconsentito espressamente per iscritto. Il suddetto consenso è necessario in ogni caso, in special modo qualora SMA accetti di ricevere le forniture del Fornitore e sia a conoscenza delle condizioni generali di questi. Se SMA acconsente all'applicazione delle condizioni generali del Fornitore e alcune specifiche previsioni di queste sono incompatibili con le presenti CGA, le previsioni delle presenti CGA prevarranno su quelle con esse incompatibili contenute nelle condizioni generali del Fornitore. Se le condizioni generali del Fornitore, ove applicabili, contengono previsioni più svantaggiose per SMA rispetto a quelle di legge altrimenti applicabili, esse si considerano incompatibili con le presenti CGA e in loro vece si applicano le disposizioni di legge. In ogni caso, eventuali accordi individuali conclusi con il Fornitore (inclusi accordi accessori, aggiunte e modifiche) prevalgono rispetto alle presenti CGA. Se non altrimenti dimostrato, il contenuto scritto di un contratto ovvero l'accettazione scritta di SMA si considerano determinanti rispetto all'interpretazione di tali contratti. Qualora nel caso di singoli ordini dovessero essere concordate specifiche previsioni che derogano alle presenti CGA, queste si applicheranno in via di integrazione alle suddette previsioni.

II. Conclusione del contratto

1. Gli ordini di SMA devono essere effettuati per iscritto. A tale scopo gli ordini effettuati attraverso i moduli di ordine SAP rispettano il requisito della forma scritta.
2. Su specifica richiesta da parte di SMA, il Fornitore è tenuto a utilizzare il portale fornitori di SMA per la normale gestione dei processi commerciali.
3. Il Fornitore deve confermare gli ordini per iscritto entro i tre giorni lavorativi successivi, menzionando il numero di ordine SMA. A tale riguardo, l'uso del portale fornitori vale a rispettare il requisito della forma scritta. Nel caso in cui esista già un rapporto di fornitura tra il Fornitore e SMA al quale si applicano le presenti CGA, qualora il Fornitore non dia formale conferma di un ordine da parte di SMA, tale silenzio si considera accettazione dell'ordine. In questo caso SMA ha facoltà di revocare l'ordine, senza alcun costo, fintanto che il suddetto termine per l'accettazione non sia scaduto, ovvero prima, fintanto che SMA non abbia ricevuto accettazione da parte del Fornitore.
4. Anche dopo avere concluso un contratto SMA ha facoltà di domandare modifiche all'oggetto consegnato, alle date previste di consegna o alle quantità, purché in base alla legge applicabile ci si possa ragionevolmente attendere che il Fornitore accetti tali modifiche. Gli effetti che ne conseguono, in particolare l'aumento o la riduzione dei costi, devono essere adeguatamente concordati mediante modifica del contratto in essere. SMA è tenuta a rimborsare i servizi aggiuntivi resi dal Fornitore soltanto qualora ciò sia stato concordato per iscritto prima della prestazione di tali servizi.
5. SMA si riserva il diritto di approvare o meno la produzione in serie nei casi in cui un determinato ordine presupponga la consegna di un campione iniziale. Qualora SMA rifiuti il campione iniziale e a condizione che le ragioni del rifiuto siano

prevalentemente attribuibili a SMA, essa è tenuta a sostenere i costi di ulteriore documentazione sui campioni o su ulteriori componenti.

III. Date di consegna previste, inadempimento/mora, interruzione

1. Le date di consegna previste e i periodi concordati tra le parti sono vincolanti. Il Fornitore si considera automaticamente in mora se la consegna non avviene entro il termine concordato tra le parti. Il Fornitore deve informare senza ritardo SMA, per iscritto o per e-mail, delle difficoltà insorte in merito alla consegna e concordare con SMA una nuova data o un nuovo periodo di consegna. Se SMA dovesse aver chiesto l'utilizzo del portale fornitori, il Fornitore deve inviare tale comunicazione attraverso lo stesso. A scanso di equivoci si precisa che l'invio della suddetta comunicazione non impedisce la mora del Fornitore.
2. Per ciascun giorno lavorativo (lunedì-venerdì) in cui il Fornitore è in mora, SMA ha diritto al pagamento di una penale pari allo 0,25% del valore del relativo ordine, fino a un massimo pari al 5% dello stesso. Il diritto di SMA al risarcimento di ogni ulteriore danno rimane espressamente riservato.
3. Qualora la prestazione dovuta dal Fornitore non avvenga o avvenga in difformità rispetto al contratto ovvero il Fornitore sia altrimenti inadempiente, SMA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. dopo l'infuocoso decorso di un termine di 15 giorni e/o agire ai sensi di legge per il risarcimento di ogni danno. Tale risarcimento comprende anche i costi aggiuntivi che dovessero insorgere affinché SMA si procuri presso terzi una prestazione sostitutiva.
4. SMA può dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. nel caso in cui il Fornitore non adempia le proprie obbligazioni contrattuali, in particolare se interrompe la prestazione o commette una violazione del contratto di non scarsa importanza e non vi ponga rimedio entro il termine di 30 giorni dall'intimazione da parte di SMA.
5. In presenza di un caso di forza maggiore che costituisca un ostacolo di lunga durata alla prestazione, SMA ha diritto di recedere in tutto o in parte dalla relazione contrattuale ovvero di rinviare la data di ricezione dei prodotti a un momento nel quale non sussista più un ostacolo all'accettazione della consegna, senza poter essere considerata in mora. I casi di forza maggiore sono eventi imprevedibili all'epoca di conclusione del contratto o tali che, anche se prevedibili, si collocano al di fuori della possibilità di influenza da parte di SMA e il cui effetto sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali non può essere prevenuto da ragionevoli misure che SMA possa adottare. A titolo meramente esemplificativo costituiscono casi di forza maggiore le interruzioni operative di ogni tipo, scioperi, serrate legittime, penuria di manodopera, energia o materie prime (inclusa la scarsità di carburante), mobilitazione, guerra, embargo, divieto di importazione o esportazione, incendio, divieti di circolazione, epidemia o pandemia. SMA deve informare il Fornitore senza ritardo delle circostanze di forza maggiore. Il Fornitore non ha diritto al risarcimento di danni di alcun tipo dovuto al ritardo nell'accettazione o al recesso dovuti a casi di forza maggiore.

IV. Prezzi, termini di pagamento, compensazione ed eccezione di inadempimento

1. I prezzi devono essere specificati in ciascun ordine e indicati al netto. L'IVA a essi relativa deve essere poi aggiunta. Se non diversamente stabilito nell'ordine, i prezzi contrattualmente concordati e di conseguenza indicati nell'ordine devono essere fissi e includere ogni costo *una tantum* di produzione e verifica nonché di imballaggio e spedizione in conformità all'Incoterm® concordato, come di volta in volta modificato, ma non di assicurazione del trasporto.

2. Il pagamento è eseguito netto entro 90 (novanta) giorni di calendario. La data di scadenza inizia a decorrere non appena i beni sono stati consegnati o i servizi interamente prestati e, in particolare, è stata svolta una verifica e la fattura è stata emessa come previsto dall'art. V.6 e ricevuta da SMA. La scadenza si calcola dalla data dell'evento che si verifica per ultimo tra quelli ora menzionati.

3. Il pagamento si intende eseguito al momento nel quale l'ordine di bonifico è trasmesso alla banca ovvero quando è spedito l'assegno.

4. SMA ha diritto di dichiarare la compensazione di qualunque credito contro qualsiasi credito del Fornitore. Il Fornitore rinuncia sin da ora alla compensazione, a meno che SMA non vi acconsenta per iscritto o la compensazione operi in virtù di un provvedimento giurisdizionale definitivo.

5. Il Fornitore può cedere a terzi i propri crediti nei confronti di SMA solo con il consenso scritto di quest'ultima. Ciascuna violazione della presente clausola comporta l'applicazione di una penale pari a EUR 5.000,00, fatto salvo il diritto di SMA al risarcimento di ogni ulteriore danno.

6. I diritti e le obbligazioni non contemplati dall'art. IV.5 possono essere ceduti a terzi solo con il previo consenso scritto dell'altra parte. Nondimeno SMA ha facoltà di cedere ogni diritto e obbligazione alle società collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. senza necessità del previo consenso del Fornitore. In particolare, SMA ha diritto di cedere ogni diritto di garanzia alle società a essa affiliate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. senza bisogno del consenso del Fornitore.

V. Trasporti, imballaggio, fatturazione

1. Al trasporto della merce si applica la versione attuale degli Incoterms® contrattualmente concordati.

2. Il luogo della consegna e di esecuzione della prestazione è determinato secondo l'Incoterm® concordato. Se non è stabilito diversamente, il luogo di esecuzione è la sede di SMA in via dei Missaglia, 97, 20142 Milano.

3. A ogni spedizione deve essere allegato un documento di trasporto nel quale sono illustrati il numero di ordine, il numero identificativo dei beni compresi nell'ordine, la quantità ordinata, la data di consegna concordata e la descrizione della merce nonché, laddove esistenti, i numeri di serie e di materiale di SMA. Ogni unità di imballaggio deve essere segnata perlomeno con il numero di materiale di SMA, la quantità contenuta e il nome del Fornitore. Se concordato, deve essere indicata anche la data di produzione dei beni. Se la merce proviene da un Paese extracomunitario, i documenti di trasporto devono essere prima inviati a SMA perché li possa verificare. Dopo tale verifica SMA concede al Fornitore il proprio assenso all'avvio della spedizione.

4. Se non diversamente concordato con SMA, le spese di trasporto sono a carico del Fornitore. In tutti i casi in cui il Fornitore abbia scelto metodi e tariffe di trasporto per spedizioni le cui spese sono in tutto o in parte a carico di SMA, questa non pagherà quelle che sono irragionevoli.

5. Il Fornitore è tenuto ad assicurare un imballaggio adeguato e sicuro per un trasporto affidabile della merce. Gli imballaggi per il trasporto di elementi e componenti elettrici devono garantire la dispersione della scarica elettrostatica.

6. La fattura inviata a SMA deve includere i dettagli del documento di trasporto indicato all'art. V.3.

VI. Regole di import ed export

1. I documenti di trasporto che hanno origine in Paesi membri dell'UE al di fuori dell'Italia devono riportare il numero di identificazione IVA europeo.

2. Con riferimento al numero di articolo SMA, il Fornitore deve informare circa il Paese di origine, peso (netto/lordo), numero di tariffa doganale (HS code) caratteristiche dual-use del bene.

3. In caso di beni che hanno origine nella UE, all'inizio di ciascun anno solare il Fornitore è tenuto a consegnare a SMA, spontaneamente o su richiesta di SMA e senza spese, una dichiarazione di lungo termine aggiornata, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015. Se non è in grado di fornire una dichiarazione di lungo termine, all'inizio di ciascun anno solare il Fornitore è tenuto a consegnare un diverso documento a prova

dell'origine dei beni. Tali documenti possono essere inviati telematicamente a mezzo e-mail o predisposti su carta.

VII. Accettazione dei beni

SMA ha facoltà di rifiutarsi di accettare i beni che sono consegnati prima delle date concordate ovvero restituirli al Fornitore a spese e rischio di questi oppure a custodirli presso terzi a spese del Fornitore, purché nel caso specifico queste non siano sproporzionate. Lo stesso vale nel caso di consegne in eccesso o inesatte con riferimento alle parti in eccesso o inesatte della consegna.

VIII. Riserva di proprietà a favore del Fornitore, riserva di proprietà in caso di parti fornite da SMA

1. L'eventuale riserva di proprietà a favore del Fornitore opera soltanto a condizione che si riferisca a obbligazioni di pagamento di SMA relative a quegli specifici prodotti sui quali il Fornitore si riserva la proprietà.

2. SMA rimane titolare di ogni diritto di proprietà industriale, diritto d'autore ovvero ogni altro diritto di sfruttamento comparabile o derivato relativamente a tutti i documenti e ogni ulteriore risorsa messa a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine, in particolare disegni, illustrazioni, bozze, calcoli, descrizioni, progetti, modelli, campioni, specifiche tecniche, supporto dati, altri documenti scritti, strumenti, parti e materiali. I suddetti documenti e risorse aggiuntive possono essere utilizzati esclusivamente per la prestazione prevista dal contratto e devono essere integralmente restituiti a SMA (compresa ogni copia o registrazione, laddove applicabile) dopo l'esecuzione dell'ordine. I prodotti realizzati secondo documenti e strumenti di SMA non possono essere utilizzati dal Fornitore né offerti o consegnati a terzi.

3. Documenti tecnici, materiale scritto, disegni, diagrammi, tabelle, grafici, fotografie, modelli di layout o ogni altra documentazione, scritta o su supporto dati, stampata o sotto forma di materiale per la stampa o per la preparazione della stessa, realizzati dal Fornitore nel corso dell'ordine, nonché ogni campione, strumento, materiale o altra risorsa operativa ("Risorse Ausiliarie"), sono realizzati in nome di SMA, la quale - sotto ogni punto di vista - è l'unica proprietaria delle Risorse Ausiliarie. Sulle suddette opere potenzialmente oggetto di diritto d'autore SMA ha inoltre ogni ulteriore diritto di proprietà, di uso e sfruttamento consentiti dalla legge. Per tali diritti SMA non è tenuta a corrispondere alcun compenso; esso è interamente compreso nei prezzi indicati nel relativo ordine.

4. La specificazione, l'unione o la commistione eseguite dal Fornitore su oggetti forniti da SMA sono eseguite in nome di quest'ultima. Resta inteso che SMA diviene comproprietaria del prodotto realizzato utilizzando gli oggetti da essa forniti in proporzione al valore di questi ultimi rispetto al valore complessivo del prodotto. Fintanto che non sono consegnati a SMA tali prodotti devono essere custoditi in nome di quest'ultima a cura del Fornitore.

IX. Regole di protezione

1. I servizi che il Fornitore deve rendere includono tutto ciò che è necessario per la produzione del prodotto o la prestazione del servizio. Con particolare riguardo alla fornitura di beni il Fornitore si impegna a realizzare ogni prodotto in modo professionale e appropriato, qualitativamente impeccabile, rispettoso di ogni norma e specifica applicabile nonché in aderenza al più aggiornato stato della tecnica, ai relativi standard, leggi, regole e requisiti di sicurezza rilevanti rispetto allo scopo e ai luoghi cui il prodotto è destinato, nella versione effettivamente applicabile rispetto al tempo della relativa consegna o altra prestazione nei confronti di SMA, nonché nel rispetto di ogni regola e direttiva di autorità pubbliche, istituti per la prevenzione degli infortuni, associazioni di categoria e sindacali, quindi nel rispetto degli impegni contrattuali. Il Fornitore è il solo responsabile per la corretta e diligente esecuzione di ciascun ordine. L'approvazione di documenti, descrizioni o istruzioni ovvero qualsiasi altra informazione proveniente da SMA non hanno influenza sulla suddetta obbligazione del Fornitore.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le norme di legge del Paese di destinazione nel quale consegna i beni nonché l'attuale normativa italiana, e in particolare le disposizioni relative ai prodotti che riguardano sicurezza e ambiente, nella

versione in vigore al tempo della consegna dei beni o di ogni altra prestazione nei confronti di SMA. Ciò include in particolare le disposizioni in materia di classificazione, etichettatura, imballaggio, obblighi di informazione, limitazioni all'uso di determinati materiali e le norme in tema di distribuzione, consegna, importazione, esportazione e utilizzo dei beni nonché le regole in materia di uso di prodotti chimici nel rispetto del cd. regolamento REACH (Regolamento (UE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006) come di volta in volta modificato e integrato. Il Fornitore si impegna a consegnare a SMA tutte le informazioni che devono essere trasmesse ai sensi del regolamento REACH, in particolare quelle che SMA dovesse richiedere per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 33 del regolamento REACH. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica Changenotification@SMA.de.

3. Il Fornitore si impegna a non utilizzare nella produzione e nel trattamento dei beni quantità significative di sostanze pericolose. A tale riguardo il Fornitore è tenuto a rispettare i requisiti dello SMA Standard 01501 Restrictions on Hazardous Substance, come di volta in volta modificato e integrato. La versione applicabile è disponibile all'URL:

https://www.sma.de/fileadmin/content/global/Partner/Documents/supplier/SMA_supplier_code_of_conduct_EN_133611_web.pdf.

4. Le Parti intendono espressamente evitare l'uso di minerali provenienti da aree di conflitto di cui allo U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act as amended in 2010. Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti a SMA non contengono materiali provenienti da zone di conflitto e ottenuti nella Repubblica Democratica del Congo o Paesi limitrofi. Il Fornitore si impegna inoltre a svolgere periodicamente degli accertamenti tesi a verificare l'origine dello stagno, del tantalio, del tungsteno e dell'oro adoperati in ciascuno dei prodotti forniti ai sensi delle presenti CGA. Il Fornitore si impegna a consegnare a SMA una conferma annuale circa il non uso di materiale proveniente da zone di conflitto.

X. Garanzia per difetti, responsabilità

1. Se non diversamente stabilito nella parte che segue, garanzia e responsabilità sono disciplinate dalle disposizioni di legge. In deroga a ciò, la garanzia è comunque pari al periodo più lungo tra 24 mesi e quello previsto dalla legge.

2. Il Fornitore garantisce che i beni da lui forniti hanno la qualità concordata, rispondono alle specifiche, sono adatti allo scopo a lui noto, sono privi di difetti e liberi da diritti altrui, in particolare brevetti, diritti d'autore e diritti di sfruttamento ovvero di pagamento all'autore, ai sensi della normativa italiana in materia di diritto d'autore, e non sono sottoposti a limitazioni o condizioni di natura giudiziaria o amministrativa. Le altre specifiche del prodotto o dei requisiti dell'utente, schede tecniche o altri accordi sul prodotto si considerano pari a specifiche relative alla qualità concordata.

3. In caso di fornitura di servizi, il Fornitore garantisce che essi siano resi in maniera adeguata e accurata in base a quanto concordato nel relativo ordine. Qualora appaia che il servizio non è stato reso in conformità a quanto concordato, in particolare che esso non rispetta l'ordine e le suddette specifiche, SMA ha diritto di porre un termine al Fornitore entro il quale questi possa completare o correggere la propria prestazione senza costi per SMA. Dopo ripetute prestazioni difettose oppure dopo l'infuocoso decorso del suddetto termine, SMA può a propria discrezione dichiarare risolto il contratto o (a seconda dei casi) recederne e/o porre autonomamente rimedio ai difetti e /o chiedere il rimborso dei costi necessari. Resta comunque fermo il diritto di SMA al risarcimento di ogni danno.

4. Il periodo di garanzia non comincia prima che la prestazione sia stata accettata ai sensi dell'art. 1665 cod. civ. (laddove applicabile) e non cessa prima che ciascun vizio comunicato al Fornitore prima della scadenza della garanzia sia stato eliminato. Relativamente alle parti viziate e sostituite e a quelle riparate senza essere sostituite il periodo di garanzia decorre ex novo dalla data di installazione di tali parti.

5. Nella misura in cui ciò sia fattibile rispetto alla normale attività aziendale, SMA è tenuta e ispezionare i beni ricevuti da parte del Fornitore al momento della consegna, perlomeno quanto a difformità rispetto a identità e qualità, danni dovuti

al trasporto e altri vizi facilmente riscontrabili. L'obbligo di denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. si intende pienamente assolto se il Fornitore è informato dei vizi entro 10 giorni da quando la consegna è ricevuta ovvero, in caso di vizi occulti, entro lo stesso termine dalla scoperta.

6. In caso di vizi di qualsiasi natura SMA ha diritto a che la prestazione sia completata o corretta in un secondo momento (purché entro un certo termine che essa stessa stabilisce) ovvero a dichiarare risolto il contratto e/o al risarcimento di ogni danno.

7. Tutte le spese sorte in conseguenza alla necessità di eliminare i vizi, incluse le spese consequenziali nascenti da pretese di terzi, sono a carico del Fornitore e devono essere rimborsate a SMA. Tanto vale in particolare per le spese di rimozione e installazione, di trasporto e tutte le spese secondarie accessorie per la restituzione, spese aggiuntive per l'acquisto in sostituzione, per materiale, per smaltimento nonché per le richieste di risarcimento danni da parte di terzi. Il successivo art. IX si applica agli aspetti relativi alla gestione dei reclami e all'attribuzione delle spese per l'ulteriore lavorazione.

8. Il Fornitore deve informare SMA immediatamente e per iscritto qualora la produzione dei beni da consegnare o dei servizi ordinati fosse limitata o esclusa da pretese di terzi relative ad aspetti di proprietà industriale. In tali casi SMA ha il diritto di recedere dal contratto e ottenere la restituzione di tutto quanto abbia pagato. Inoltre, in tutti i casi di violazione del contratto e in particolare della violazione di diritti altrui, il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere SMA indenne da ogni pretesa di terzi. Qualora si renda necessario che SMA agisca o si difenda in giudizio contro pretese di terzi, il Fornitore è tenuto a rimborsarle tutte le spese in cui essa dovesse incorrere.

XI. Gestione dei reclami/lavori di retifica

1. Il contenuto di questo art. XI mira a stabilire una base per una efficiente ed economicamente ottimale gestione dei reclami – ossia dei casi nei quali determinati beni non corrispondono alla qualità necessaria che era stata concordata e per i quali deve rispondere il Fornitore (compresi i suoi subfornitori) – e per una allocazione dei costi fondata sul nesso di causalità. Il contenuto dell'art. XII si applica invece ai difetti seriali. Per tutti gli altri aspetti, se e nella misura in cui è stato concordato con il Fornitore un accordo di gestione della qualità, esso si applica in via prevalente.

2. Nel caso di beni o parti di beni difettosi, SMA ha facoltà di scegliere se restituire tali beni o loro parti al Fornitore oppure ottenere che essi/esse siano riparati/e nel luogo in cui si trovano. Le spese di trasporto per la restituzione di beni e per la conseguente consegna di beni sostitutivi sono a carico del Fornitore. I beni oggetto di reclamo devono essere riparati o sostituiti dal Fornitore entro due (2) settimane dal ricevimento dei beni difettosi, inclusi i tempi di trasporto, salvo che ciò in qualche caso specifico non sia sproporzionato. I prodotti riparati o sostitutivi devono essere consegnati a SMA facendo riferimento al reclamo. Il Fornitore deve informare SMA entro cinque (5) giorni della data effettiva di consegna dei prodotti riparati o sostitutivi, salvo che in qualche specifico caso non si provi che un tale termine sia esageratamente breve. In una tale evenienza varrà un diverso termine ragionevole per informare circa la data di esecuzione. I termini indicati in questo articolo iniziano a decorrere dalla data di ricevimento del reclamo da parte del Fornitore.

3. A prescindere da quanto precede, tutte le volte che è possibile il Fornitore deve – attraverso consegne parziali di beni, successive integrazioni presso le sedi di SMA o altre opportune misure – assicurare la capacità di SMA di rifornire a propria volta i propri clienti. Ciò significa che qualora SMA non possa ragionevolmente attendere due (2) settimane, stante la necessità di rispettare i propri impegni di fornitura ed evitare di essere a propria volta inadempiente nei confronti dei propri clienti, nonché in tutti gli altri casi di urgenza, e il fornitore non sia in grado di proporre soluzioni che assicurino la capacità di SMA di consegnare, questa ha facoltà di mettere direttamente in pratica tali soluzioni o di delegarne la fornitura a terzi a spese del Fornitore. Per "Soluzioni" si intende anche la completa eliminazione dei vizi dei beni o di ogni danno che ne consegue. Questo vale inoltre negli altri casi in cui sia vanamente decorso il ragionevole termine posto da SMA al Fornitore per completare o correggere la prestazione di quest'ultimo.

4. Per ogni caso di reclamo SMA ha diritto di applicare una penale di Euro 100,00. Tale penale si applica per ciascun caso di reclamo, salvo che in specifici casi ciò non sia palesemente sproporzionato. Per ciascun vizio che si dovesse verificare presso un impianto di un cliente di SMA, questa ha diritto al pagamento di una penale aggiuntiva pari a Euro 200,00, salvo che in specifici casi ciò non sia palesemente sproporzionato. Rimane in ogni caso riservato il diritto di SMA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. In caso di rigetto giustificato di un reclamo, la nota di debito sarà annullata. Il Fornitore ha diritto alla rifusione delle penali che dovessero essere state applicate ingiustificatamente.

6. Ogni spesa sorta in relazione alla determinazione e all'analisi dei vizi deve essere rimborsata a SMA oppure, a seconda dei casi, compensata nei confronti di crediti del Fornitore.

XII. Vizi seriali

1. Nel caso di vizi seriali ai sensi dell'art. XII.2 SMA ha diritto di rifiutare l'accettazione della consegna della serie interessata e di conseguenza esercitare i propri diritti di legge relativamente all'intera fornitura, purché in specifici casi ciò non sia sproporzionato. Nel caso di vizi seriali scoperti da SMA dopo la consegna e (se applicabile) l'accettazione di un prodotto, in particolare nel caso di vizi seriali che si manifestano presso un cliente di SMA, il Fornitore è tenuto a rimborsare a SMA ogni costo nascente dalla sostituzione dei beni interessati dal vizio seriale, a prescindere dal fatto che il vizio seriale abbia comportato un vizio per il cliente in questione, purché in specifici casi ciò non sia sproporzionato. L'obbligo di rimborso include in particolare le spese per i prodotti difettosi a causa del vizio seriale nonché per ogni sostituzione preventiva ovvero ogni altra misura preventiva. Da quel momento il periodo di garanzia per i prodotti sostituiti o per i vizi risolti ricomincia a decorrere ex novo. Per ogni altro aspetto restano fermi le disposizioni di legge e i conseguenti diritti di SMA relativi alla fornitura difettosa.

2. In linea di principio si presume l'esistenza di un vizio seriale se più del 5% della merce o dei servizi forniti è viziato rispetto al medesimo componente o rispetto a una causa comparabile. L'esistenza di un vizio seriale si presume altresì quando, pur non essendo stata ancora accertata la presenza di una percentuale di più del 5% di prodotti viziati, SMA può ragionevolmente ritenere che più del 5% dei prodotti dello stesso tipo mostrino lo stesso vizio, sulla base di un difetto individuato nella produzione, nell'utilizzo di certi materiali o nella progettazione del prodotto. A seconda della causa del vizio seriale la quantità presa a base di calcolo per determinare il 5% è limitata al medesimo o ai medesimi lotto/i, se si tratta di una produzione limitata o di un errore nel materiale, ovvero alla quantità complessiva di beni forniti o servizi resi se il tipo di produzione, di materiale oppure il progetto sono fondamentalmente difettosi.

XIII. Assicurazione

1. Senza che ciò ne limiti la responsabilità, in particolare quella nei confronti di SMA, il Fornitore si impegna a dotarsi, a proprie spese e per tutta la durata della relazione contrattuale, di un'assicurazione per la responsabilità civile aziendale, ambientale e da prodotto difettoso sufficiente a coprire ogni rischio di responsabilità contrattuale e di legge, con i seguenti massimali, per evento assicurato e complessivo annuale, per i danni che il Fornitore dovesse essere tenuto a risarcire (anche solo parzialmente), a prescindere da ogni altra responsabilità:

- Responsabilità civile aziendale e da prodotto difettoso, inclusa la responsabilità estesa da prodotto difettoso (in particolare per le spese di rimozione e installazione e per la sostituzione di singole parti) con una somma assicurata di almeno 3 milioni di Euro per ciascuna richiesta di danni alla persona, alla proprietà o perdite finanziarie e 3 milioni di Euro complessivi per anno;
- Assicurazione per responsabilità ambientale con una somma assicurata di almeno 3 milioni di Euro per ciascuna richiesta di danni alla persona, alla proprietà o perdite finanziarie e 3 milioni di Euro complessivi per anno.

2. Al momento della conclusione del contratto, e tutte le volte che SMA dovesse farne richiesta fino alla esecuzione della prestazione, il Fornitore deve dimostrare che la necessaria copertura assicurativa esiste.

XIV. Obbligo di informare, comunicazione di fine vita, subappaltatori

1. Tutti i beni che devono essere specificamente prodotti o adattati dal Fornitore in base alle esigenze o alle specifiche di SMA costituiscono i cd. prodotti specifici SMA (ai quali ci si riferirà di seguito come ai PRODOTTI SPECIFICI). Relativamente ai PRODOTTI SPECIFICI il Fornitore deve informare SMA con sufficiente anticipo di ogni modifica che, in particolare, interessa aspetti meccanici, ottici o elettrici ovvero la proprietà dei beni, nonché di ogni modifica relativa ai processi di produzione ovvero del trasferimento dei siti produttivi. I suddetti cambiamenti sono consentiti al Fornitore solo col previo consenso scritto (per e-mail, fax o posta) di SMA.

2. In merito a modifiche che non riguardano PRODOTTI SPECIFICI il Fornitore deve informare SMA tempestivamente di ogni modifica tecnica o spostamento dei siti/stabilimenti di produzione. Se applicabile, il Fornitore è tenuto a informare SMA tempestivamente e senza ritardo di ogni modifica o aggiornamento applicabile e termini di garanzia, schede tecniche o altri documenti del Fornitore. Se SMA non si oppone a tali modifiche entro un termine ragionevole, esse si considerano accettate. Le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo Changenotification@SMA.de.

3. In caso di modifiche a prodotti o a processi, il Fornitore è tenuto a sostenere tutte le spese in cui SMA dovesse incorrere in relazione ai nuovi campioni.

4. Il Fornitore è tenuto a informare SMA qualora progetti di terminare la produzione di un dato prodotto almeno un (1) anno prima della data prevista di interruzione di quella produzione. Tale comunicazione deve anche includere la data in cui potrà essere ricevuto l'ultimo ordine ed eseguita l'ultima consegna. Le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo Changenotification@SMA.de.

5. Il Fornitore deve informare SMA per iscritto circa ogni subappaltatore, consulente esterno, subfornitore o qualsiasi terzo (collettivamente definiti "Rappresentanti Autorizzati") con il quale non abbia un rapporto di lavoro dipendente e che sia impiegato nella prestazione dei servizi dovuti a SMA. Il Fornitore è tenuto ad assicurare contrattualmente che, relativamente ai Rappresentanti Autorizzati, i servizi saranno eseguiti per intero e in maniera adeguata, che l'adeguata esecuzione dei servizi può essere interamente controllata da SMA attraverso esami documentali e verifiche periodiche, e che le obbligazioni del Fornitore legate alla relazione contrattuale con SMA valgono *mutatis mutandis* anche nei confronti dei Rappresentanti Autorizzati.

6. I Rappresentanti Autorizzati si considerano ausiliari del Fornitore. Vizi, ritardi, inadempimenti, disagi e prestazioni errate o altri difetti dei servizi o delle prestazioni dei Rappresentanti Autorizzati, quale che ne sia la causa, non sollevano il Fornitore dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti di SMA in ragione del contratto con essa concluso.

7. Se il Fornitore o un Rappresentante Autorizzato eseguono un servizio presso le sedi di SMA, il Fornitore è tenuto a garantire che le "norme per gli appaltatori" predisposte da SMA siano debitamente sottoscritte prima dell'esecuzione dei relativi servizi e che ogni persona coinvolta nell'esecuzione osservi scrupolosamente tali norme per gli appaltatori nonché ogni altra disposizione applicabile.

8. Se concordato dalle Parti, non più tardi del giorno di consegna il Fornitore deve inviare per e-mail all'indirizzo certificates@ sma.de, sotto forma di file PDF, tutte le verifiche scritte relative ai prodotti che sono state richieste (certificati, verbali di collaudo ecc.) relativamente alla fornitura, facendo anche riferimento al relativo numero d'ordine SMA e alla bolla di consegna.

XV. Segretezza e protezione delle informazioni riservate

1. Le Parti si impegnano a trattare in maniera riservata tutte le informazioni ricevute in relazione all'ordine che non fossero già note in precedenza all'altra Parte o che non siano divenute di dominio pubblico. Ogni informazione rimane di proprietà della Parte che l'ha comunicata. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente nell'ambito del relativo contratto e rese accessibili soltanto ai dipendenti (compresi i dipendenti delle società collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.)

che ne hanno necessità al fine di eseguire il contratto e sono a loro volta tenuti alla riservatezza. Senza il previo consenso scritto della parte che le ha comunicate, le informazioni non possono nemmeno essere direttamente o indirettamente sfruttate commercialmente né essere oggetto di domande di diritti di privativa industriale. La Parte che le ha ricevute non può condividere le informazioni con terzi. A scanso di equivoci, le società collegate a una Parte ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e i dipendenti di queste non si considerano terzi.

2. Senza il previo consenso scritto di SMA non sono consentiti comunicati stampa, altre pubblicazioni o pubblicità in merito agli ordini da essa effettuati.

3. Il fatto che SMA comunichi eventuali informazioni al Fornitore non concede a quest'ultimo alcun diritto di licenza, di riproduzione, di utilizzo ovvero di altra natura. Ogni diritto, e in particolare quello di fare domanda per diritti di proprietà intellettuale ovvero altre licenze o titoli analoghi (ad esempio di brevetto), è riservato a SMA.

XVI. Altre disposizioni

1. Ogni controversia nascente dalla relazione contrattuale o relativa ad essa è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. SMA ha comunque

diritto di agire anche davanti al giudice del luogo nel quale il Fornitore ha la propria sede legale ovvero presso qualsiasi altro Foro che sarebbe competente ai sensi della normativa nazionale o estera.

2. Ogni relazione giuridica tra SMA e il Fornitore è disciplinata dalla legge della Repubblica Italiana, con espressa esclusione della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni (CISG) e ogni regola relativa al conflitto di norme.

3. Le Parti concordano di adempiere a ogni disposizione della normativa italiana sulla protezione dei dati personali, del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ogni altra prescrizione in tema di protezione dei dati personali. In particolare, le Parti raccolgono, trattano e utilizzano dati personali unicamente nella misura in cui ciò è loro consentito quale conseguenza della relazione contrattuale al fine di fornire il servizio oggetto del contratto. È in ogni caso vietato il trattamento di dati al di fuori del perimetro ora detto ovvero in luoghi nei quali non è applicabile il GDPR.

4. Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Condotta di SMA nella versione di volta in volta in vigore. La Versione applicabile di esso è disponibile all'URL https://www.sma.de/fileadmin/content/global/Partner/Documents/supplier/SMA_supplier_code_of_conduct_EN_133611_web.pdf.

Il Fornitore dichiara di avere letto e compreso le presenti Condizioni generali di acquisto di SMA e di approvare espressamente le seguenti clausole in esse contenute:

art. IV.4 (limitata possibilità di compensazione e di sollevare l'eccezione di inadempimento);

art. IV.5 (limitata possibilità di cessione dei diritti nascenti dalla relazione contrattuale);

art. VII.8 (manleva);

art. XII.2 (quantità minima per affermare un difetto seriale);

art. XIV (limitata possibilità di modificare le caratteristiche del prodotto o della produzione);

art. XVI.1 (Foro esclusivo).

Luogo, data:

Il Fornitore

Firma e timbro della società